

Documento Organizzativo del Partito dei Sardi

(Statuto art. 4)

Versione provvisoria in attesa dell'approvazione del Direttivo Nazionale

Premessa

Il presente documento organizzativo, approvato dal Congresso Nazionale nella giornata del 2 dicembre 2017, regola il funzionamento interno del Partito dei Sardi e la sua organizzazione nel territorio, garantendo la democrazia interna, la partecipazione e il pluralismo, per il raggiungimento condiviso della costruzione della Repubblica di Sardegna.

Articolo 1

Adesione al Partito

L'iscrizione al Partito è libera e significa l'adesione ai valori e ai programmi del Partito, nonché il rispetto dello Statuto e dei documenti deliberati dagli organi del Partito.

L'adesione al Partito comporta:

- l'impegno a perseguire l'obiettivo della costruzione della Repubblica di Sardegna attraverso l'azione non violenta, democratica, partecipata e condivisa;
- l'obbligo di osservare una condotta civile e politica coerente con i valori del Partito;
- la condivisione della Carta dei Valori, il rispetto dei regolamenti, la partecipazione all'attività del Partito.

La richiesta di adesione comporta la compilazione e la firma del modulo contenente i dati anagrafici completi, l'accettazione delle norme del regolamento statutario, il consenso per il trattamento dei dati personali e la consegna della quota di tesseramento.

Tutte le richieste, legittimate da idoneo documento di identità, possono essere raccolte dalle segreterie locali e territoriali o formulate per via telematica attraverso il sito web del Partito.

Il rinnovo avviene annualmente con modalità analoghe. L'adesione è individuale. Possono aderire al Partito tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Articolo 2

Comunità

La Comunità è l'unità minima dell'organizzazione del Partito.

La Comunità ha base comunale, ma è approvata e incoraggiata la composizione di Comunità intercomunali che rispondano al principio di sussidiarietà e di collaborazione. Nella costituzione delle Comunità sono garantite le politiche di genere.

Articolo 3

Requisiti minimi delle Comunità

Nei Comuni sotto i 1000 abitanti per la costituzione di una Comunità sono necessari almeno 3 iscritti.

Nei Comuni che hanno tra i 1.001 e i 2.000 abitanti per la costituzione di una Comunità sono necessari almeno 5 iscritti.

Nei Comuni che hanno tra i 2001 e i 5000 abitanti per la costituzione di una Comunità sono necessari almeno 7 iscritti.

Nei Comuni che hanno tra i 5001 e i 15000 abitanti sono necessari almeno 10 iscritti.

Nei Comuni che hanno tra i 15001 e i 40000 abitanti sono necessari almeno 15 iscritti.

Nei Comuni con più di 40000 abitanti sono necessari almeno 30 iscritti.

Qualora vengano costituite più Comunità nell'ambito dello stesso Comune, la Segreteria Nazionale procede a convocare gli iscritti per l'elezione del Segretario Cittadino.

Articolo 4

Comunità intercomunali

Nelle Comunità intercomunali sotto i 3000 abitanti per la costituzione di una Comunità sono necessari almeno 9 iscritti di cui almeno 1 per Comune.

Nelle Comunità intercomunali che hanno tra i 3000 e i 5000 abitanti per la costituzione di una Comunità sono necessari almeno 15 iscritti di cui almeno 1 per Comune.

Nelle Comunità intercomunali che hanno tra i 5000 e i 15000 abitanti sono necessari almeno 5 iscritti per Comune.

Nelle Comunità intercomunali con più di 15000 abitanti sono necessari almeno 5 iscritti per Comune.



Articolo 5

Coordinamento delle Comunità

Ogni Comunità, comprese le intercomunali, provvede a eleggere a maggioranza degli aventi diritto il proprio coordinamento, composto da un segretario, un tesoriere e un vice segretario e da un numero di componenti deciso dall'assemblea degli iscritti della Comunità.

I rappresentanti del Partito in seno alle pubbliche amministrazioni fanno parte di diritto del coordinamento.

L'assemblea degli iscritti per l'elezione dei coordinamenti è convocata dal Segretario Nazionale ed è presieduta da lui o da un suo delegato.

Articolo 6

Attività e doveri delle Comunità

Ogni Comunità deve riunirsi normalmente una volta al mese e interpretare costantemente in sede locale e rispetto ai problemi specifici del proprio ambito di attività, i valori, la linea politica e i programmi del Partito. Deve inoltre concorrere agli eventi nazionali e territoriali.

La Comunità ha il compito di animare la vita politica del luogo in cui agisce e di programmare in quella sede le iniziative necessarie per l'attuazione della linea politica del Partito.

La Comunità è convocata dal suo segretario ogni volta che sia necessario e comunque quando ne faccia richiesta 1/5 degli iscritti o 1/5 dei membri del coordinamento.

I coordinamenti delle comunità tengono i rapporti con le altre forze politiche presenti nel loro ambito di attività.

I coordinamenti delle comunità propongono all'Esecutivo Nazionale le liste locali, votate dall'assemblea degli iscritti, nelle quali sia esposto il simbolo del Partito.

I coordinamenti decidono la partecipazione di rappresentanti del Partito alle liste civiche sulla base di un'esplicita decisione dell'assemblea degli iscritti.

È fatto assoluto divieto di partecipare a liste che abbiano programmi razzisti o fascisti o che in forme anche solo accennate giustificano la violenza come metodo politico.

Ogni Comunità è soggetta alla verifica del proprio operato da parte del Coordinamento regionale di riferimento circa il rispetto dei requisiti minimi dell'operatività.

Articolo 7

Coordinamenti regionali

Sono istituiti tanti coordinamenti regionali quanti sono i collegi elettorali per le elezioni nazionali della Sardegna.

I coordinamenti regionali sono composti da un segretario, da un vicesegretario e da un tesoriere e da un numero di componenti deciso dall'assemblea degli iscritti del territorio di riferimento.

L'assemblea degli iscritti per l'elezione dei coordinamenti regionali è convocata dal Segretario Nazionale ed è presieduta da lui o da un suo delegato.

Ogni Coordinamento regionale deve riunirsi normalmente una volta al mese e interpretare costantemente in sede regionale e rispetto ai problemi specifici del proprio ambito di attività, i valori, la linea politica e i programmi del Partito. Deve inoltre concorrere agli eventi nazionali e territoriali.

Il Coordinamento regionale ha il compito di animare la vita politica del luogo in cui agisce e di programmare in quella sede le iniziative necessarie per l'attuazione della linea politica del Partito.

Il Coordinamento regionale tiene i rapporti con gli altri partiti del proprio ambito territoriale.

Il Coordinamento regionale propone all'Esecutivo Nazionale le liste del proprio collegio alle elezioni nazionali sarde, votate dall'Assemblea degli iscritti.

Il Coordinamento regionale decide autonomamente la partecipazione di rappresentanti del Partito alle liste civiche in elezioni territoriali diverse da quelle nazionali.

È fatto assoluto divieto di partecipare a liste che abbiano programmi razzisti o fascisti o che in forme anche solo accennate giustificano la violenza come metodo politico.

Ogni Coordinamento regionale è soggetto alla verifica del proprio operato da parte del Direttivo Nazionale circa il rispetto dei requisiti minimi dell'operatività.

Organi Nazionali del Partito dei Sardi

Articolo 8

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale [CN] è formato da tutti gli iscritti al Partito un mese prima del Congresso.

Il Congresso Nazionale [CN] si tiene ogni 4 anni e deve essere convocato con almeno due mesi d'anticipo rispetto alla data fissata. Il Congresso Nazionale [CN] è l'organo sovrano del Partito dei Sardi. È formato da tutti gli iscritti e le iscritte al Partito. Esercita la sua sovranità attraverso l'elezione delle massime cariche del Partito e dei rappresentanti del Direttivo Nazionale. In tal senso indica la linea politica strategica di medio periodo del Partito.

Il Congresso Nazionale elegge:

- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale;
- 95 membri del Direttivo Nazionale tramite presentazione di liste.

Articolo 9

Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale [DN] è composto dai membri dell'Esecutivo Nazionale, da 95 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai coordinatori dei Centri di Elaborazione.

Il Direttivo Nazionale [DN] è il luogo di elaborazione della linea politica del Partito votata dal Congresso Nazionale. Adatta la linea politica alle contingenze e alle sollecitazioni politiche di breve periodo. È convocato dal Presidente Nazionale ogni qual volta sia necessario e sempre quando lo richieda il Segretario Nazionale o 1/5 dei componenti.

Il Direttivo Nazionale approva a maggioranza dei presenti le liste del partito alle elezioni nazionali sarde e decide gli apparentamenti elettorali e le alleanze politiche, in coerenza coi deliberati del Congresso e propri.

Il Direttivo Nazionale predispone il regolamento congressuale garantendo le rappresentanze di genere, le rappresentanze territoriali, la presentazione di autocandidature a tutte le cariche del partito purché supportate da un congruo numero di firme di iscritti presentatori.

Il Direttivo Nazionale approva il rendiconto annuale.

Articolo 10

Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale [EN] è formato dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dai Consiglieri eletti nel Parlamento Sardo, dai coordinatori dei Coordinamenti Regionali del Partito, dal Coordinatore dell'Assemblea degli Amministratori, dalla Coordinatrice delle Donne del Partito, dal Coordinatore dei Giovani del Partito, dal coordinatore dei Sardi nel Mondo. A questi si aggiungono i 2 membri dell'Ufficio di Presidenza e i 3 membri dell'Ufficio di Segreteria.

L'Esecutivo Nazionale [EN] è l'organo di attuazione della linea politica del Partito che può, in caso di necessità, adottare decisioni immediate da sottoporre a ratifica successiva da parte del Direttivo Nazionale.

Articolo 11

Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale interpreta e rappresenta la linea politica del Partito, votata dal Congresso e implementata nel confronto con il Direttivo Nazionale, di fronte all'opinione pubblica e agli altri attori politici, sociali e istituzionali. Garantisce il protagonismo di tutti gli organi del Partito. Implementa e coordina l'elaborazione e la realizzazione dell'azione politica nazionale e territoriale. Delinea una strategia elettorale che sottopone all'attenzione del Direttivo Nazionale. Autorizza l'utilizzo del simbolo e gli apparentamenti sulla base dei deliberati del Direttivo Nazionale.

Il Segretario nomina l'Ufficio di Segreteria composto da: Segretario per l'analisi strategica ed elettorale, Segretario per l'immagine e la comunicazione, Segretario organizzativo del Partito.

Su delega del Presidente Nazionale può farne le veci in specifiche situazioni.



Articolo 12

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale garantisce l'unità, il rispetto dei valori fondanti, il perseguimento dell'obiettivo dell'indipendenza nazionale da parte del Partito. Promuove l'attivismo, la formazione e la crescita di tutti gli iscritti. Rappresenta i valori e gli obiettivi del Partito davanti a terzi. Il Presidente nomina l'Ufficio di Presidenza composto da un Responsabile per le Relazioni esterne ed un Responsabile della Formazione. Su delega del Segretario Nazionale può rappresentare la linea politica del Partito in specifiche situazioni. Convoca il Direttivo Nazionale.

Articolo 13

Gruppo Parlamentare Sardo

Il Gruppo Parlamentare Sardo è formato dai Consiglieri eletti nella massima Assemblea del Popolo Sardo.

Il Gruppo Parlamentare Sardo persegue attraverso l'azione legislativa gli obiettivi generali e di mandato del Partito. Sviluppa la sua azione nel costante confronto con la Segreteria Nazionale e la Presidenza del Partito attraverso l'Esecutivo Nazionale. In casi di necessità o di stretta competenza parlamentare può agire in forma autonoma sottoponendo successivamente le proprie scelte alle valutazioni del Direttivo Nazionale.

Articolo 14

Gruppo Sardo al Parlamento italiano

Il Gruppo sardo al Parlamento italiano è formato dagli iscritti del partito eletti nel Parlamento italiano. Laddove i numeri lo consentano si dota di un Capogruppo.

Il Gruppo Sardo al Parlamento italiano persegue attraverso l'azione legislativa gli obiettivi generali e di mandato del Partito, cercando di affermare i diritti e gli interessi della Nazione sarda e di rappresentare in sede italiana l'indipendentismo del Partito. Sviluppa la sua azione nel costante confronto con la Segreteria Nazionale e la Presidenza del Partito attraverso l'Esecutivo Nazionale. In casi di necessità o di stretta competenza può agire in forma autonoma sottoponendo successivamente le proprie scelte alle valutazioni del Direttivo Nazionale.



Articolo 15

Centri di Elaborazione Nazionale

I Centri di Elaborazione Nazionale sono in numero di 10 e riguardano le aree tematiche di approfondimento ritenute strategiche per il Partito. Ne fanno parte iscritti e simpatizzanti. I temi e i coordinatori vengono proposti al Direttivo Nazionale dal Segretario che li sceglie fra i tesserati al Partito e sulla base di comprovate abilità e/o esperienze nell'ambito da coordinare. La proposta deve essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale. La loro nomina è ratificata dal Direttivo Nazionale.

I Centri di Elaborazione Nazionale perseguono il compito di elaborare riflessioni e proposte di azione politica messe a disposizione del Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale.

Articolo 16

Assemblea degli Amministratori del Partito

L'Assemblea degli amministratori del Partito [Corona de sa Natzione] è formata da tutti gli iscritti del Partito eletti nelle amministrazioni delle comunità della Nazione sarda o ivi chiamati a svolgere funzione di Assessori. L'Assemblea elegge il suo Coordinatore o Coordinatrice che la rappresenta nell'Esecutivo Nazionale.

L'Assemblea degli amministratori del Partito [Corona de sa Natzione] coordina il lavoro degli amministratori locali del Partito al fine di condividere buone pratiche, far crescere la collaborazione intercomunale, rappresentare in modo unitario le esigenze territoriali, formare classe di governo indipendente.

Articolo 17

Assemblea delle Donne del Partito

L'Assemblea delle Donne del Partito [Feminas de sa Natzione] è costituita da tutte le donne iscritte al Partito. In sede di prima applicazione del presente Documento, è convocata dal Segretario o da un suo /sua delegato/delegata. Elegge la sua Coordinatrice che la rappresenta all'interno dell'Esecutivo Nazionale. L'Assemblea delle Donne del Partito [Feminas de sa Natzione] promuove il protagonismo delle donne in politica, non solo sui temi della parità di genere ma su tutti i temi politico-sociali. L'Assemblea delle Donne del Partito cessa di esistere quando gli obiettivi sono stati raggiunti.

Articolo 18

Assemblea dei Giovani del Partito

L'Assemblea dei Giovani del Partito [Giovan@s de sa Natzione], è costituita da tutti i tesserati al di sotto dei 30 anni, elegge il proprio Coordinatore o Coordinatrice che la rappresenta all'interno dell'Esecutivo Nazionale. In sede di prima applicazione del presente Documento, è convocata dal Segretario o da un suo /sua delegato/delegata.

L'Assemblea dei Giovani del Partito [Giovan@s de sa Natzione], promuove il protagonismo dei giovani in politica e la loro capacità di intervento e proposta su tutti i temi politico-sociali.

Articolo 19

Assemblea dei Sardi nel Mondo [Disterrad@s]

L'Assemblea dei Sardi nel Mondo [Disterrad@s], è costituita da tutti i tesserati residenti fuori dalla Sardegna ed elegge il proprio Coordinatore o Coordinatrice che la rappresenta all'interno dell'Esecutivo Nazionale. In sede di prima applicazione del presente Documento, è convocata dal Segretario o da un suo/sua delegato/delegata.

L'Assemblea dei Sardi nel Mondo [Disterrad@s], agisce per coordinare la presenza di attivisti in ogni parte del globo. Promuove il protagonismo dei sardi disterrati all'interno della politica nazionale sarda e su tutti i temi politico-sociali e in particolar modo sulle tematiche relative al mondo dell'emigrazione. Promuove altresì la funzione dei disterrati in quanto ambasciatori della Sardegna e dell'indipendentismo nei paesi di residenza.

Data la difficoltà di riunione e presenza fisica dei rappresentanti si favorisce l'utilizzo delle riunioni e presenza online e un'organizzazione interna all'Assemblea suddivisa sulla base dei Paesi di residenza.

Articolo 20

Non cumulabilità delle cariche

Tutte le cariche fin qui esposte, esclusa quella di membro del Direttivo, non sono cumulabili. Chi ricopre una carica non può assumerne un'altra, fatte salve quelle derivanti da partecipazione di diritto ad organi nazionali. In caso di doppia carica, l'interessato dovrà scegliere entro 10 giorni quale carica mantenere, pena la decadenza da tutte le cariche.

Articolo 21

Casi di decadenza

I componenti di tutti gli organi di cui al presente regolamento decadono nel caso in cui accumulino tre assenze consecutive dagli incontri programmati, salvo diversa valutazione dell'organo di appartenenza espressa a maggioranza dei presenti.

Articolo 22

Norma transitoria

In occasione del Primo Congresso Nazionale, le candidature per le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere e la lista per i componenti eletti dal Congresso possono essere presentate direttamente in Congresso.

Dopo l'apertura, il Presidente in carica propone al Congresso:

- di individuare un Segretario verbalizzante;
- di costituire una Commissione di Garanzia che verifica i poteri, vigila e decide sulla regolarità degli atti assunti dal Congresso e controfirma il verbale dello svolgimento dei lavori;
- di procedere per l'elezione dei membri del Direttivo Nazionale e per l'elezione del Segretario e del Presidente a maggioranza dei presenti.

Le surroghe nel Direttivo nazionale degli eletti dal Congresso nazionale avvengono attraverso la convocazione degli iscritti della regione di appartenenza del surrogato.

La contribuzione degli eletti è determinata dal Direttivo Nazionale attraverso un proprio documento.

Il Direttivo Nazionale elabora una proposta di suddivisione delle quote provenienti dal tesseramento.